



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 16 /04/2013 N. 01/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 16/04/2013

Lì 16/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **32** del **16/04/ 2013**

OGGETTO: Reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. in corso di causa proc. princ. R.G. 5291/2011. Sig.ra D. G. F. c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. in corso di causa proc. princ. R.G. 5291/2011, notificato al legale di fiducia costituito avv. Rosa Falciglia e da quest'ultima comunicato con nota in data 10/04/2013, prot. n. 8102 in pari data, la sig.ra D.G. F., assistita e difesa dagli avv.ti Piero Cardanobile e Fabio Cardanobile, ha adito il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, affinché il giudice adito, previa fissazione di udienza, voglia così provvedere:

“”.....Ricorre al collegio affinché, preso atto di quanto sopra, in riforma dell'ordinanza del 04.03.2013 del Giudice del lavoro di Taranto, Dott. S. Gentile, voglia così provvedere:

- accertata l'illiceità e/o illegittimità delle Delibera di Giunta Comunale n. 79/2012, e comunque di ogni altro atto connesso e/o consequenziale (ivi compreso l'ordine di servizio del 07.01.2013), nella parte in cui assegnano la D. G. a mansioni quantitativamente ridotte, ORDINARE al Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, l'immediata reintegrazione della ricorrente nelle mansioni e nei compiti di istruttore amministrativo presso l'ufficio di Gabinetto del Sindaco e presso l'Ufficio Contratti, o comunque in mansioni equivalenti rispetto ad esse, nel loro complesso.....”.

DATO ATTO che il Giudice ha fissato l'udienza del 23/04/2013, ore 12.00, per la comparizione delle parti.

CONSIDERATO che:

- dalla descrizione dei fatti sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario, opportuno ed indispensabile costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela degli interessi di questo Ente, che con sicura certezza è titolare della potestà di procedere alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi, giusta deliberazione G.C. n. 79/2013 di cui la ricorrente chiede la disapplicazione, atto assunto in piena legittimità avendo rispettato tutte le fasi preliminari ed acquisito tutti i

pareri previsti dalla normativa in vigore che dai Contratti Collettivi di Lavoro del comparto Enti Locali;

- che tale processo riorganizzativo ha interessato tutti gli uffici ed i servizi ed ha interessato un consistente numero di dipendenti comunali, oltre ad aver determinato la soppressione di vari uffici e la istituzione di nuove aree, servizi ed uffici, rendendo l'organigramma più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e rispondente alle normative in vigore.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Rosa Falciglia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma n. 57, già difensore di fiducia di questa Amministrazione Comunale nel procedimento principale azionato sempre dalla medesima ricorrente.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis).* comma 3, lett. d) *“agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso con reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. proc. princ. R.G. 5291/2011, notificato al legale di fiducia costituito avv. Rosa Falciglia e da quest'ultima comunicato con nota in data 10/04/2013, prot. n. 8102 in pari data, avanti al Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro – Giudice dott. S. Gentile, dalla sig.ra D. G. F., avv.ti Piero Cardanobile e Fabio Cardanobile;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Rosa Falciglia, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Roma n. 57;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

f.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI


